*Tipologia:* ***LAVORO***
*Protocollo:* ***2002115***
*Data:* ***09 febbraio 2015***
*Oggetto:* ***i minimali ed i massimali di contribuzione anno 2015 per lavoratori dipendenti***

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

*Riferimenti:*
- *Circolare INPS 15.01.2010, n. 7;*
- *Art. 6, co. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314;*
- *Art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503;*
- *Art. 3-ter, D.L. 19.09.1992, n. 384 conv. in L. 14.11.1992, n. 438;*
- *Art. 1, co. 1, D.L. 9.10.1989, n. 338/1989 conv. in L. 7.12.1989, n. 389;*
- *Art. 51, co. 2, lett. c) e g); co. 3 e co. 5, D.P.R.22.12.1986, n. 917;*
- *Art. 7, co. 1, D.L.12.09.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638.*

*Allegati:* ***Allegato 1:*** *Circolare INPS 23.01.2015, n. 11;*

# I MINIMALI ED I MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE DELL'ANNO 2015 PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Gentile **Associato**,

con la circolare in **allegato** l'INPS ha indicato per l'anno 2015 il limite minimo della retribuzione giornaliera da assumere ai fini contributivi che, per effetto della rivalutazione, è di euro **47,68**.

Come noto, l'art. 1, co. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito nella L. n. 389/1989 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali "non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ndr: o dalle associazioni comparativamente più rappresentative nel caso di contratti collettivi disciplinanti il medesimo settore), ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

Con riferimento all'obbligazione contributiva, quindi, anche i datori di lavoro non aderenti ad alcuna delle associazioni stipulanti e/o che non applichino contratti collettivi per la regolamentazione dei contratti di lavoro individuale in essere, ai fini del computo dell'imponibile sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva vigente

A tal proposito, l'art. 7, co. 1 del D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983 e s.m.i. ha previsto che il limite minimo della retribuzione giornaliera utile al calcolo di "tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza" (ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali) non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tale importo è rivalutato annualmente in relazione all'incremento dell'indice medio del costo della vita.

La circolare in commento fornisce anche chiarimenti in merito al trattamento contributivo dovuto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, indicando che il minimale giornaliero è ragguagliato su base oraria. Pertanto, ipotizzando un profilo orario "full time" di 40 ore settimanali, per i lavoratori part-time deve applicarsi un minimale di retribuzione orario pari a euro **7,15** (euro 47,68x6gg./40 h.).


| Indirizzo | Telefono | Mail |
|---|---|---|
| Largo Arenula, 34 | (+39) 0668300441 | segreteria@assoagisco.it |
| 00186 – Roma | (+39) 0668300442 | agisco@pec.assoagisco.it |
| **Codice Fiscale** | **Telefax** | **Web** |
| 05441090585 | (+39) 0668300445 | www.assoagisco.it |

Viene confermato il contributo aggiuntivo nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile a carico dei lavoratori iscritti ai regimi pensionistici che prevedono un aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992). Per l'anno 2015 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a euro 46.123,00 e deve essere versato in forma mensilizzata facendo riferimento al limite mensile di 3.844,00 euro (46.123,00 euro / 12 mesi) con possibilità di recuperare gli importi eventualmente versati in eccesso mediante il conguaglio da operare in occasione dell'ultima mensilità dell'anno. Per un maggiore approfondimento delle modalità di conguaglio si rimanda ai Par.3-3.2 della circ. INPS n. 7/2010.

Per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 (dal 1.1.1996) a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva per l'anno 2015, è previsto nella misura di euro 100.324,00.

Si segnala, che per effetto delle rivalutazioni effettuate in conseguenza dell'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita, il limite settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari a 200,76 euro (40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, che per il 2015 è pari a 501,89 euro).

Si rammenta che in relazione al computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 314/1997 rimanda alle norme in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, sicché non concorrono le seguenti voci di cedolino:

| Voce di cedolino | Esenzione fiscale | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| **Somministrazione della mensa ed indennità sostitutiva** | fino a 5,29 euro | Art. 51, co. 2, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 |
| **Azioni offerte ai dipendenti** | fino a 2.065,83 euro | Art. 51, co. 2, lett. g) , D.P.R. n. 917/1986 |
| **Fringe benefit** | fino a 258,23 euro | Art. 51, co. 3, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Italia** | fino a 46,48 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Italia (ridotta di 1/3 nel caso di rimborso/somministrazione gratuita del vitto o dell'alloggio)** | fino a 30,99 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Italia (ridotta di 2/3 nel caso di rimborso/somministrazione gratuita del vitto e dell'alloggio)** | fino a 15,49 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Estero** | fino a 77,47 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Estero (ridotta di 1/3 nel caso di rimborso/somministrazione gratuita del vitto o dell'alloggio)** | fino a 51,65 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferta Estero (ridotta di 2/3 nel caso di rimborso/somministrazione gratuita del vitto e dell'alloggio)** | fino a 25,82 euro | Art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferimento Italia** | fino a 1.549,37 euro | Art. 51, co. 7, D.P.R. n. 917/1986 |
| **Indennità di trasferimento Estero** | fino a 4.648,11 euro | Art. 51, co. 7, D.P.R. n. 917/1986 |

Concludendo, l'INPS con la citata circolare n. 11/2015, pone una sorta di "sanatoria" nei confronti delle aziende che non abbiano potuto adeguarsi ai nuovi minimali con i versamenti dei contributi del mese di Gennaio 2015. A tal fine, le predette aziende potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi, entro il terzo mese successivo (16/4/2015) a quello di emanazione della circolare in esame.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

per **AGìSCO**

I Consulenti del lavoro

Avv. E. Claudio SCHIAVONE  Rag. Antonio PALMISANO